



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORDINANZA N. 100

Monselice, 25-08-2015

Oggetto: Ordinanza di divieto, su tutto il territorio comunale, di sosta finalizzata al campeggio o al pernottamento con caravan, autocaravan, camper, roulotte o altri veicoli denominati e attrezzati a scopi abitativi o di dimora.

IL SINDACO

Premesso:

- che il Comune di Monselice dispone, nell'ambito del proprio territorio, di un'area pubblica attrezzata ed appositamente destinata finalizzata alla sosta di caravan, autocaravan, camper, roulotte o altri veicoli denominati e attrezzati a scopi abitativi o di dimora;
- che tale area, ubicata in via Argine Destro, e quindi in pieno centro cittadino è funzionale sia per i visitatori occasionali sia per gli appassionati del turismo en plein air, e garantisce, attraverso le proprie dotazioni una sosta confortevole ed in condizioni di sicurezza essendo appositamente attrezzata con scarichi delle acque, energia elettrica, acqua, raccolta dei rifiuti, ecc.

Considerato:

- la sosta con caravan, roulotte, camper, autocaravan e similari per finalità di pernottamento, checammpeggio e soggiorno al di fuori di aree, pubbliche o private, appositamente attrezzate costituisce potenziale pericolo per la salute pubblica per la mancanza delle attrezzature che garantiscano la sussistenza di condizioni igienico sanitarie adeguate, sia per coloro che utilizzano dette aree sia per la popolazione che risiede o transita nelle vicinanze;
- che la presenza di caravan, roulotte, camper, autocaravan e similari nella sede stradale o in parcheggi ostacola o impedisce la pulizia e lo spazzamento delle strade;
- che la sosta indiscriminata dei predetti mezzi crea problemi alla viabilità ed alla sicurezza della circolazione anche per l'ostacolo alla visibilità da parte degli utenti della strada;
- che la presenza incontrollata in aree non attrezzate ha creato notevoli problemi in materia di abbandono di rifiuti, profilassi di intervento igienico-sanitario, costi aggiuntivi sostenuti dalla collettività per il ripristino e la messa in sicurezza dei luoghi;
- che tali problematiche hanno suscitato allarme e preoccupazione nella popolazione residente che ha richiesto ripetutamente l'intervento delle forze dell'ordine per risolvere la problematica esposta;
- che il persistere di tale situazione, rivestendo il carattere dell'attualità, causata dal verificarsi costante di situazioni di tale natura con continui e ripetuti interventi che hanno comportato costi rilevanti non solo in termini economici e di disagio sociale ma anche sotto il profilo della sicurezza urbana;

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Area: Ufficio Staff e Controllo Unità: Polizia Locale

Responsabile del procedimento: Comandante Bressanin Renato

Sindaco: Dottor Francesco Lunghi
Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale avv. Maurizio Lucca

Orario di ricevimento: lun-merc-ven-sab 9.00-12.30 - martedì 15.00-19.00

Contatti: tel. 0429/74760 fax 0429/73092

Indirizzi @e-mail: poliziamunicipale@comune.monselice.padova.it PEC: monselice.pd@cert.ip-veneto.net Internet:

www.comune.monselice.padova.it

- che le suindicate ragioni di natura igienico-sanitaria non permettono neppure la sosta permanentemente, dalle ore 0,00 alle ore 24,00, di ogni giorno per il pernottamento nelle aree adibite a parcheggio;
- che tale situazione nuoce altresì al decoro e all'immagine della città che ha nel turismo uno degli elementi di maggiore attrattiva;

Ravvisata, pertanto, la necessità di intervenire e vietare, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno, qualsiasi forma di sosta finalizzata al campeggio nel territorio comunale, anche temporanea, e/o qualsiasi forma di sosta finalizzata al pernottamento, effettuate con caravan, autocaravan, camper, roulotte, veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il pernottamento e/o a fini abitativi, tende o simili, al fine di tutelare la pubblica salute;

Visti:

- l' art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 6, 7, 185 e da 194 a 209 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285;
- gli artt. 74 e 378 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- il R.D. 1265/1934, T.U.L.L.SS.;
- la L.R. 4/11/2002, n. 33;
- la Legge 24/11/1981, n. 689;
- la L.R. 14/06/2013, n. 11

ORDINA

1. In tutto il territorio del Comune di Monselice, per i motivi in premessa riportati, è vietata, permanentemente, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno:
 - a) qualsiasi forma di sosta finalizzata al campeggio, anche temporanea;
 - b) qualsiasi forma di sosta finalizzata al pernottamento, effettuate con caravan, autocaravan, camper, roulotte, veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il pernottamento e/o a fini abitativi, tende e simili sul suolo pubblico.
2. La Forza Pubblica è incaricata:
 - a) di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;
 - b) di assicurare l'ottemperanza con i mezzi ritenuti più idonei, provvedendo anche in forma coattiva, alla rimozione di eventuali presenze, in violazione dell'ordinanza.
3. La presente ordinanza dovrà essere portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed inviata, in copia, alla Prefettura di Padova ed alle forze dell'ordine.
4. L' Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della posa della prescritta segnaletica, d'intesa con il Comando di Polizia Locale.
5. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, comma 14, e 7, comma 14, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 chiunque violi i divieti di cui alla presente ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non comporti una sanzione più grave, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41,00 ad € 169,00; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
6. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 203 e segg. D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 il trasgressore alle disposizioni di cui alla presente ordinanza (o gli altri soggetti indicati nell'art. 196) nel termine

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Area: Ufficio Staff e Controllo Unità: Polizia Locale

Responsabile del procedimento: Comandante Bressanin Renato

Sindaco: Dottor Francesco Lunghi

Orario di ricevimento: lun-merc-ven-sab 9,00-12,30 – martedì 15,00-19,00

Contatti: tel. 0429/74760 fax 0429/73092

Indirizzi @e-mail: poliziamunicipale@comune.monselice.padova.it P.U.C. monselice.pd@cert.ip-veneto.net Internet:

www.comune.monselice.padova.it

di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, può proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Ai sensi dell'art. 22, commi primo e secondo, della legge L. 24 novembre 1981, n. 689, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis della medesima legge, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

7. A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 7/8/1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Monselice.



IL SINDACO
Dottor Francesco Lunghi

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Area: Ufficio Staff e Controllo - Unità: Polizia Locale

Responsabile del procedimento: Comandante Bressanin Renato

Orario di ricevimento: lun-merc-ven-sab 9.00-12.30 - martedì 15.00-19.00

Indirizzi @e-mail: poliziamunicipale@comune.monselice.padova.it PEC: monselice.pd@cert.ip-veneto.net Internet:

www.comune.monselice.padova.it

Sindaco: Dottor Francesco Lunghi

Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale avv. Maurizio Lucca

Contatti: tel. 0429/74760 fax 0429/73092

